

CONVENZIONE
CRESCITA E COMPETITIVITA': Ricerca, Innovazione e Start Up

Tra

UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale Euro € 20.257.667.511,62 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma N. 00348170101, codice ABI 02008.1, iscritta all'Albo delle Banche al numero 2008.1, Appartenente a Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari in persona di Giovanni Solaroli, nato a Bologna il 29/04/1967 e Enzo Torino nato a Cuneo il 22/12/1963, muniti dei necessari poteri ai sensi dell'art. 29 – terzo comma dello Statuto Sociale vigente (di seguito anche "la Banca")

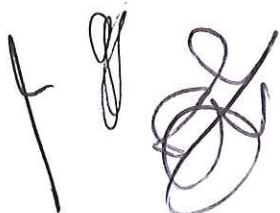
e

Confindustria Lombardia - con sede in Milano, Via Pantano 9, codice fiscale 80055410155, rappresentata dal Presidente Alberto Ribolla, nato a Varese il 24/03/1957

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- a) UniCredit e Confindustria Lombardia riconoscono che la ricerca e l'innovazione rappresentano un fattore fondamentale per il progresso e lo sviluppo della società, consentendo alle imprese di accrescere la propria competitività per poter essere riconosciute anche sui mercati internazionali;
- b) i progetti di ricerca ed innovazione possono essere attuati anche a mezzo di start up innovative;
- c) Regione Lombardia ha riconosciuto nove Cluster Tecnologici Lombardi che favoriscono la creazione e l'implementazione di aggregazioni tra i diversi soggetti attivi nel campo della ricerca e dell'innovazione: Imprese, Università, Centri di ricerca, Istituzioni pubbliche e private ed altri soggetti presenti sul territorio;
- d) il programma di Regione Lombardia "Innova Lombardia 2014-2020" prevede importanti investimenti con l'attivazione, tra il 2014 e il 2016, di 6 nuove linee di finanziamento su tre assi: Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Start Up.



TUTTO CIO' PREMESSO

convengono quanto segue:

Art.1 – Premesse - Oggetto della Convenzione

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Con la Convenzione, la Banca conferma la propria disponibilità nell'accompagnare le Imprese associate al network Confindustria Lombardia nel percorso di programmazione finanziaria di investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo mettendo a disposizione un iter dedicato per l'accesso al credito.

La presente Convenzione potrà essere estesa, con sottoscrizioni separate, alle seguenti associazioni (in seguito "Associazione Aderente" e congiuntamente "Associazioni Aderenti"):

- Associazioni Territoriali di Confindustria Lombardia (vedi Allegato1);
- ANCE Lombardia e le Associazioni Territoriali aderenti (vedi Allegato1);
- Cluster Tecnologici Lombardi (di seguito Cluster, vedi Allegato1) riconosciuti da Regione Lombardia;

che ne facciano richiesta secondo il format di adesione Allegato 2.

La presente Convenzione viene stipulata a titolo gratuito.

I prodotti ed i servizi della Banca offerti in Convenzione sono riportati negli allegati da 3 a 8 con le seguenti specificità:

- FINANZIAMENTO INNOVA e FINANZIAMENTO RICERCA

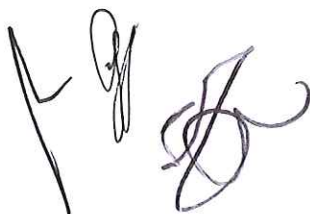
Per i finanziamenti richiesti da Imprese nell'ambito della loro partecipazione ad uno dei Cluster, è ammessa la possibilità di avvalersi di una Università associata al Cluster medesimo ai fini della perizia tecnologica.

In questo caso gli eventuali oneri relativi alla perizia tecnologica saranno da negoziare tra le parti (Impresa ed Università).

Per i finanziamenti richiesti da tutte le Imprese si conviene che vengano applicate le seguenti commissioni in deroga:

- spese di istruttoria 0,75% massimo per la durata 7 anni, anziché 1,75%
- commissione organizzazione 0,50% anziché 1,50%, dovuta esclusivamente ove sia stato richiesto l'intervento di personale specializzato della Banca per la redazione del Business Plan.

Le spese e commissioni di cui sopra saranno oggetto di una verifica di congruità in base all'andamento delle richieste dei finanziamenti e potranno essere rinegoziate e/o confermate dalla Banca a partire dal 1 gennaio 2017.



- FINANZIAMENTO START UP

Il Finanziamento Start Up prevede un format specifico di presentazione del progetto di impresa disponibile al seguente link

<https://www.unicredit.it/it/piccolemedieimprese/finanziamenti/nuoveimprese.html>

La Banca potrà prendere in esame specifiche necessità delle start up definendo di volta in volta prodotti e relativi processi di valutazione.

- ANTICIPO CONTRIBUTO (misure di finanza agevolata)

Nuova soluzione composta dal prodotto CreditPiù (a 12 mesi – rata semestrale – 6 mesi di preammortamento) assistito da mandato irrevocabile all'incasso dei contributi. Confindustria Lombardia e le Associazioni Aderenti alla presente Convenzione, si faranno parte attiva, unitamente alla Banca, con l'Ente Gestore della misura di finanza agevolata al fine di ottenere l'accettazione di detto mandato.

L'impresa dovrà presentare:

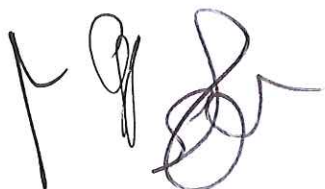
- copia della domanda presentata all'Ente Gestore,
- copia del decreto di ammissione alla misura;
- copia della/e fattura/e già rendicontate all'Ente Gestore e dallo stesso ritenute ammissibili. Le fatture presentate dovranno rappresentare un importo pari almeno alla percentuale richiesta dall'Ente Gestore per il pagamento, anche in più soluzioni, del contributo.

Per i finanziamenti richiesti da tutte le Imprese si convengono i seguenti livelli derogati di commissioni:

- spese di istruttoria 0,50% anziché 1,00%
- commissione per anticipata estinzione esente anziché 2,00% ove a TV e 3,00% ove a TF

Le spese e commissioni di cui sopra saranno oggetto di una verifica di congruità in base all'andamento delle richieste dei finanziamenti e potranno essere rinegoziate e/o confermate a partire dal 1 gennaio 2017.

A fronte di specifiche necessità ed in base al profilo di rischio dell'impresa, la Banca si rende altresì disponibile a valutare anticipazioni finalizzate al pagamento, limitatamente alla quota ammissibile al contributo, di fatture relative al progetto di investimento e di durata coerente con la misura di finanza agevolata. Confindustria Lombardia e le Associazioni Aderenti alla Convenzione si faranno parte attiva, unitamente alla Banca, con l'Ente Gestore al fine di ottenere idonea dichiarazione di compatibilità della spesa con il progetto finanziato e l'accettazione del mandato irrevocabile all'incasso dei contributi.



Art.2 - Modalità per beneficiare delle Condizioni di Convenzione

L'accesso da parte delle Imprese alla Convenzione è condizionato all'iscrizione del richiedente alle Associazioni Aderenti alla presente Convenzione.

Per beneficiare delle condizioni della Convenzione gli associati dovranno presentare alla Banca dichiarazione di iscrizione rilasciata dalla Associazione Aderente.

La Banca individua quale referente:

Paolo Barengi – indirizzo mail paolo.barengi@unicredit.eu al quale dovranno essere inviate, da parte della Associazione Aderente, le comunicazioni relative all'avvio dell'iter di richiesta per imprese associata già clienti della Banca e/o comunicazione di richiesta di contatto per non clienti.

Art. 3 - Adempimenti di Confindustria Lombardia

Confindustria Lombardia e le Associazioni Aderenti daranno risalto dei contenuti della presente Convenzione ai propri iscritti tramite i canali informativi che riterranno idonei - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite il proprio sito internet, comunicazioni email, newsletter e spazi dedicati nei propri organi di informazione, etc.

La Banca potrà inoltre partecipare alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati da Confindustria Lombardia e dalle Associazioni Aderenti per la presentazione dei contenuti della Convenzione.

Art.4 - Incontri periodici

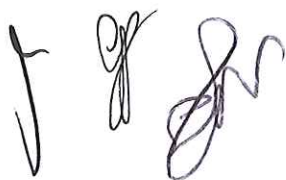
La Banca e Confindustria Lombardia si impegnano ad effettuare incontri con periodicità trimestrale al fine di monitorare l'andamento della iniziativa ed analizzare congiuntamente le principali tematiche emerse nella concreta attuazione della stessa.

Art. 5 - Revisione delle Condizioni

La Banca in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui ricorra un giustificato motivo, potrà apportare modifiche ai contenuti della Convenzione dandone comunicazione scritta a Confindustria Lombardia ed alle Associazioni Aderenti con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6 - Durata – assenza di vincoli di esclusiva

La presente Convenzione ha decorrenza dal 22 febbraio 2016 e durata fino al 31 Dicembre 2017, e ciascuna Parte potrà recedere entro 90 giorni da tale scadenza.



Se di comune accordo, le Parti anteriormente alla scadenza potranno stabilire la proroga della durata della Convenzione e/o la sua prosecuzione a tempo indeterminato, indicando in tal caso un nuovo termine di preavviso per il recesso.

Qualora, a seguito di operazioni societarie della Banca e/o del Gruppo Bancario di appartenenza, intervenissero processi di riorganizzazione e/o ristrutturazioni organizzative, che non consentano il prosieguo della Convenzione, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e valutare eventualmente la possibilità di individuare soluzioni alternative all'interno del Gruppo. Qualora non dovesse essere possibile la prosecuzione della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà esercitare la facoltà di recesso senza oneri dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di 30 giorni.

Art. 7 - Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione della Convenzione;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione della Convenzione.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Pubbliche Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte;

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per



ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;

- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

Le Parti si danno atto che non violano gli obblighi di riservatezza le comunicazioni di informazioni verso soggetti facenti parte del Gruppo e quelle interne a società del Gruppo stesso.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati.

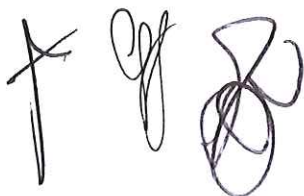
Le Parti inoltre si impegnano ad eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro trattamento, anche in considerazione alla comunicazione reciproca dei dati tra la Banca e Confindustria Lombardia e/o le Associazioni Aderenti.

Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà pronta notizia all'altra, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

Art. 9 – Facoltà di recesso

Qualunque violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.7 e di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui all'art.8, verrà comunicata alla Parte inadempiente con l'invito a fornire, entro un termine non superiore a 30 giorni, adeguate motivazioni nonché l'indicazione di eventuali misure adottate per impedire il ripetersi della violazione.

Qualora le motivazioni fornite e/o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte segnalante non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione senza oneri, dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente.



Art. 10 - Divieto di cessione della Convenzione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta a terzi da Confindustria Lombardia e dalle Associazioni Aderenti senza il consenso scritto della Banca.

Art.11 - Composizione amichevole

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nella presente Convenzione dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere di una controversia, la Parte più diligente dovrà chiedere all'altra, per iscritto, mediante raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso le parti si impegnano a nominare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra, un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione; tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività oggetto della presente Convenzione;
- c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia entro 40 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sub a), la Parte che ne avrà interesse potrà recedere dalla Convenzione.

Art.12 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza dell'applicazione o interpretazione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art.13 - Registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla presente Convenzione - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

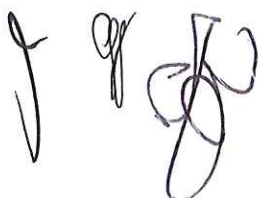
Art.14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

- per Confindustria Lombardia: Via Pantano n. 9 – 20122 Milano
- per UniCredit S.p.A.: Via Giovanni Battista Pirelli n. 32 – 20124 Milano (MI)

Art.15 - Allegati

Formano parte integrante della presente Convenzione i seguenti documenti:

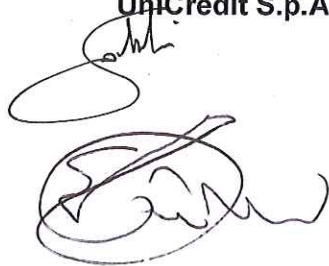


- Allegato 1: elenco Associazioni Aderenti
- Allegato 2: format atto di adesione Associazioni Aderenti
- Allegato 3: Scheda Prodotto Finanziamento RICERCA;
- Allegato 4: Scheda Prodotto Finanziamento INNOVA;
- Allegato 5: format questionario tecnico Finanziamento Ricerca e Innova
- Allegato 6: Scheda Prodotto Finanziamento START UP;
- Allegato 7: Scheda Prodotto Finanziamento CREDITPIU';
- Allegato 8: Schema domiciliazione irrevocabile del contribueto.

La presente Convenzione viene redatta in due originali.

Milano, 22 febbraio 2016

UniCredit S.p.A.



Confindustria Lombardia

